



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



GAL TERRA PROTETTA S.C.A.R.L.

Piazza S. Antonino 1 – 80067 Sorrento (NA)

PEC: terraprotetta@pec.it

info@galterraprotetta.it

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021-2023

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. del 23/02/2021.
Pubblicato sul sito internet del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. www.galterraprotetta.it.*





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Sommario

PRECEDENTI EDIZIONI DEL P.T.P.C.T.

PREMESSA

1. LA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL GAL TERRA PROTETTA SCARL

- 1.1 Organizzazione e funzioni del GAL
- 1.2 Oggetto e finalità
- 1.3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 1.4 Il Personale
- 1.5 Il Responsabile Protezione dei dati (RPD)
- 1.6 Il RASA

2. MAPPATURA DEI RISCHI

- 2.1 Condotte rilevanti
- 2.2 Attività a rischio

3. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

- 3.2. Procedure specifiche di prevenzione della corruzione
 - 3.2.1 Le direttive
 - 3.2.2 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
 - 3.2.3 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità
 - 3.2.3.1 Le giornate della trasparenza
 - 3.2.3.2 Gli obiettivi della trasparenza nell'arco del triennio 2019-2021
 - 3.2.3.3. Attuazione del Programma
 - 3.2.3.4 Pubblicazione
 - 3.2.3.5 Usabilità e comprensibilità dei dati
 - 3.2.4 La formazione del personale
 - 3.2.5 Le segnalazioni di irregolarità
 - 3.2.6 Accesso civico
 - 3.2.6.1 Generalità
 - 3.2.6.2 Accesso civico “Semplice”
 - 3.2.6.3 “Generalizzato”





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



PRECEDENTI EDIZIONI DEL P.T.P.C.T.

P.T.P.C.T. periodo 2018-2020 : approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.
in data 16/02/2018.

P.T.P.C.T. periodo 2019-2021 : approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.
in data 18/12/2018.

P.T.P.C.T. periodo 2020-2022 : approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.
in data 21/02/2020.

A seguito del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), che ha apportato delle modifiche agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (§ 7.1 Trasparenza), l'ANAC è intervenuta con la pubblicazione di apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*.

Si riporta di seguito un estratto tratto dal Cap. 2 della Delibera ANAC n. 1310/2016:

“Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016 (si v. § 4) .

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.”

Seppur il presente Piano è denominato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (PTPCT), nel prosieguo si troveranno riferimenti anche al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (PTPC) in quanto così denominato all'interno della normativa di riferimento.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l'Autorità ha messo a disposizione l'apposito modello, generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l'acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

PREMESSA

L'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di “rischio di corruzione”.



Secondo la circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, il concetto di “corruzione” da intendersi «comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». Si tratta dunque di un’accezione più ampia di quella penalistica e tale da includere tutti i casi in cui può verificarsi un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Al fine di contrastare tali comportamenti, la citata legge 190/2012 prevede che ogni amministrazione pubblica, estendendo tale obbligo anche alle società in controllo pubblico, tramite il proprio organo di indirizzo politico, individui un soggetto interno quale responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di questo, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione. Il Piano PTPC viene pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale dei soggetti interessati nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”.

Il presente documento per il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. risponde allo stato ad una scelta dell’organo di indirizzo, Consiglio di Amministrazione, e dunque alla volontà di dotarsi dello strumento pianificatorio di che trattasi e previsto dalla legge, seppur tuttavia non risultando per lo stesso GAL un obbligo, in quanto società privata non in controllo pubblico e dunque non soggetta a tale obbligo, seppur d’interesse pubblico, così come disciplinato dalla normativa vigente e delle indicazioni ultime dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Altresì, il GAL, pur non essendo soggetto ad obbligo, ha inteso nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adeguandosi, per quanto compatibile, alle disposizioni e normative vigenti in materia e seguendone dunque i principi di massima.

Il piano copre un arco temporale di tre anni ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio d’amministrazione, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale della corruzione (ANAC) per quanto compatibili con la natura giuridica privatistica e non di società sottoposta a controllo pubblico del GAL.

Il contesto normativo:

Il quadro normativo, che definisce il complesso delle regole da seguire nel corso della stesura del Piano di che trattasi, è ormai ampio e in continua evoluzione. Si richiamano di seguito i principali provvedimenti emanati in ambito nazionale, compresi quelli riferiti alle società partecipate, agli enti in controllo pubblico e non, nel cui ambito i GAL possono essere ricondotti.

- La Legge Anticorruzione, il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 e i successivi Aggiornamenti del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, l’aggiornamento al PNA 2019, rappresentano per le pubbliche amministrazioni il riferimento per avviare un processo di ridefinizione delle modalità organizzative e di gestione funzionale a contrastare il fenomeno della corruzione.



- Le linee guida ANAC sulle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni di cui alla prima delibera n. 8 del 17 giugno 2015 e la successiva delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, hanno fornito indicazioni per la redazione del Piano anticorruzione che possono essere prese a riferimento dai GAL, al fine di consentire lo sviluppo del processo di gestione del rischio (risk management), essenziale per identificare e attuare misure di prevenzione specifiche, rispondenti alle caratteristiche proprie di tali tipologie di soggetti.

- Per lo sviluppo del sistema di prevenzione della corruzione, oltre alla Legge Anticorruzione e al PNA con i suoi aggiornamenti, occorre tener presenti sia il d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 (cd. FOIA), sia le indicazioni fornite da ANAC in merito all'attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto decreto attraverso la delibera n. 1310/2016 e la delibera n. 1309/2016. Inoltre, rileva il d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi.

L'aggiornamento del presente Piano, in particolare, per quanto compatibile, tiene conto della delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019, che affronta anche, in particolare, il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679.

I riferimenti normativi e regolamentari indicati sopra hanno rappresentato una linea guida per l'aggiornamento del sistema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del GAL Terra Protetta, per quanto compatibile con la sua natura giuridica, al fine di garantire al PTPC conformità ai requisiti di legge.

Metodologia e principi:

Tra gli strumenti introdotti dalla Legge Anticorruzione vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Quest'ultimo documento, previsto dall'articolo 1 commi 5 e 8 della Legge Anticorruzione, rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione previste dalla Legge Anticorruzione sono applicate come segue, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 8/2015 e n. 1134/2017:

- con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all'art. 1 della Legge Anticorruzione, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli *"altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013"* siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio
- PTPC, i secondi devono adottare *"misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno*
- *2001, n. 231"*. Di questa innovazione occorre sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma della distinzione già operata dalla determinazione n. 8/2015 dell'Autorità, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del "modello 231", mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all'art. 2 bis, comma 3, non hanno gli stessi obblighi.
- Dall'altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull'applicabilità della normativa anticorruzione anche agli enti di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali. La nuova normativa è chiara nel configurare un generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzioni tra livelli di governo.



- con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, occorra dunque distinguere tre tipologie di soggetti:
- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che adottano il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 175/2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013: società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

In tema di trasparenza il nuovo art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione.

L'art. 2-bis si compone di tre commi:

- al primo si definisce e delimita la nozione di "pubbliche amministrazioni" con rinvio all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
- al secondo comma si dispone che la medesima disciplina dettata dal d.lgs. n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, "in quanto compatibile", anche a:
 - enti pubblici economici e ordini professionali;
 - società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. n. 175/2016. Sono escluse, invece, le società quotate come definite dal medesimo decreto;
 - associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
 - al terzo comma si dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, *"in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica"*, come definite dal d.lgs. n. 175/2016 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici";
- l'art. 2-bis sostituisce il previgente art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, nel senso che fissa una disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni; estende questo stesso regime,
- "in quanto compatibile", anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e a tri enti) che svolgono attività di pubblico interesse.

Sulla base della accennata disciplina normativa come interpretata dalle Linee guida ANAC n. 8/2015 e n. 1134/2017, i GAL, ove rientrino nell'ambito delle società in controllo pubblico, di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, sono tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ovvero in caso si configurino



quali società in partecipazione pubblica di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

In merito alla trasparenza, la medesima disciplina dettata dal d.lgs. n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, "in quanto compatibile", anche ai GAL ove rientrino nell'ambito delle società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. n. 175/2016, mentre ove i GAL rientrino nell'ambito delle società in partecipazione pubblica non di controllo, la predetta disciplina trova applicazione in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea

Ai sensi Determinazione ANAC 8/2015 (che richiama l'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013): il GAL, ove ente di diritto privato in controllo pubblico, deve nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e adottare un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC); tale previsione è anche stabilita nel PNA 2013 pag. 34, in caso contrario no;

I contenuti del PTPC sono indicati dal comma 9 dell'art. 1 della Legge Anticorruzione e, più nel dettaglio, dal Piano Nazionale anticorruzione (PNA):

- predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) – Autorità Nazionale Anticorruzione con propria Delibera n. 72 in data 11 settembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti annuali;

1. LA COSTRUZIONE DEL PTPC DEL GAL TERRA PROTETTA S.C.A.R.L.

1.1. Organizzazione e funzioni del GAL

Il GAL Terra Protetta è una società in forma di cooperativa a responsabilità limitata costituita nell'anno 2016 per l'attuazione del Programma di sviluppo locale ed individuata come "Gruppo di Azione Locale", così come previsto dalla Programmazione Leader dell'Unione Europea per progetti inseriti nel PSR Campania 2014-2020 ed altri progetti regionali, nazionali od europei aventi come finalità lo sviluppo integrato del territorio di competenza.

Per tutte le ulteriori informazioni sull'assetto istituzionale ed organizzativo, la sede e le sedi operative, le risorse umane, la situazione economico finanziaria, il quadro delle attività, gli obiettivi strategici del GAL, si consulti il sito ufficiale, all'indirizzo: www.galterraprotetta.it

1.2 Oggetto e finalità

Il presente Piano, redatto alla luce delle norme sopra richiamate, per quanto compatibili, con specifica attenzione alle indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2020 e 2021 al Piano Nazionale Anticorruzione, si propone, dunque, di effettuare una valutazione del livello di esposizione al rischio corruttivo delle diverse attività gestite dal GAL, individuando le misure organizzative utili e funzionali a prevenirlo, assicurandone l'attuazione anche attraverso il monitoraggio periodico, realizzato in concomitanza con il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi previsti dal Piano della prestazione e dei risultati, con il quale il PTPCT è strettamente connesso.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) rappresenta dunque il documento fondamentale del GAL per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e rappresenta un programma di



attività, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

Tale programma di attività deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive. Il P.T.P.C. risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (responsabile anticorruzione);
- monitorare i rapporti tra il GAL e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti del GAL;
- individuare specifici obblighi di trasparenza.

1.3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il responsabile della prevenzione della corruzione.

Seppur il GAL non ne fosse obbligato, ha tuttavia provveduto alla individuazione della figura di che trattasi al proprio interno conformandone le attività alla disposizione normativa citata per quanto compatibile.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione del GAL spetta:

- proporre l'adozione del P.T.P.C. (da adottare preferibilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 1, comma 8, l. 190/2012);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- redigere annualmente (entro il 15 dicembre o altra data, compatibilmente con le comunicazioni ANAC) una relazione delle attività svolte che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- monitorare sulla pubblicazione dei dati sul sito e su amministrazione trasparente;
- definire ed attuare la procedura di accesso civico con compilazione del Modulo A (ACC CIV GEN_A), di accesso agli atti per i soggetti interessati con compilazione del Modulo B (DIR ACC B) e di whisterblowing sia da personale interno che esterno, con modalità che tutelino il personale





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



interno che segnala illeciti, Modulo C (segn. wh C). Tutti i moduli sono scaricabili dal sito istituzionale del Gal pronti per la compilazione e l'invio all'indirizzo PEC terraprotetta@pec.it.

1.4 Il Personale

Tutto il personale ha il compito di:

- Rendersi responsabile della corretta attuazione ed osservanza delle disposizioni contenute nel PTPC e della legge n. 190/2012 per quanto compatibile con la natura giuridica privatistica del GAL.

Ogni soggetto è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al Responsabile della prevenzione qualora venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC e della normativa correlata. Le eventuali segnalazioni avverranno con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato. Procedura di raccolta segnalazione illeciti da parte dei dipendenti dell'amministrazione.

- Astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Nel caso risultino relazioni di parentela o affinità, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti esterni e quelli del GAL, il responsabile e/o il dipendente, interessato al potenziale conflitto di interesse, si astiene dall'istruttoria e dall'adozione di qualunque atto relativo a procedimento in questione informandone il diretto superiore;

- Rispettare il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013).

1.5 Il Responsabile Protezione dei dati (RPD)

A seguito dell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del menzionato Regolamento (UE) 2016/679, è stata prevista la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

Il GAL Terra Protetta ha affidato il ruolo di RPD al Prof. Ing. Pasquale Natale, a mezzo incarico esterno.

N.D.R.: secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non



possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD. Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico.

Il RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutto il GAL essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD) ed in particolare potrà essere coinvolto nella valutazione dei profili di correttezza del trattamento dei dati personali sul sito web istituzionale del GAL nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Ad esempio, nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT si avvarrà, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

1.6 II RASA

In conformità alla determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, al fine di assicurare l'inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Fatta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.lgs. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, ai RASA compete, tra l'altro, la presentazione, su delega delle Strutture committenti, delle domande di iscrizione nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal Codice dei Contratti Pubblici per garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza. Entro il 15 marzo di ogni anno e – se richiesto in altri



ulteriori momenti – il suddetto RASA relaziona al RPCT circa l'aggiornamento delle iscrizioni nell'elenco dell'ANAC ovvero riferisce circa le cancellazioni o su ogni altra variazione intervenuta.

All'atto dell'approvazione del presente Piano, per il GAL Terra Protetta, il RASA è individuato nella persona del Coordinatore.

2. MAPPATURA DEI RISCHI

2.1. Condotte rilevanti

In questa fase si è tenuto conto delle specifiche articolazioni e compiti dei GAL; l'identificazione dei rischi ha tratto origine dall'analisi di tutti gli eventi che possono essere correlati al rischio di corruzione. E' stata operata una prima analisi del rischio connesso ai singoli processi per procedere ad escludere i processi non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi. Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione della società o della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite.

2.2. Attività a rischio

A fronte delle condotte sopra elencate, possono essere considerate quali aree a rischio all'interno del GAL le seguenti attività:

1. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
2. le attività oggetto di concessione ed erogazione di contributi finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
3. i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

Il rischio di corruzione è stato valutato sulla base dell'allegato 5 del P.N.A "Tabella valutazione del rischio" considerando gli indici di valutazione della probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e gli indici di valutazione dell'impatto dell'evento corruttivo.



Area 1: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSI /FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Acquisto di forniture o servizi - requisiti di qualificazione	Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione. Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico. Rischio di selezione “a monte” dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti.	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - requisiti di qualificazione	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente.	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - Valutazione delle offerte	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - affidamenti diretti	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo. Mancata richiesta di documentazione attestante la regolarità contributiva e eventuale certificato antimafia, qualora necessario.	BASSO



Area 2: gestione e concessione contributi e sovvenzioni

PROCESSI /FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Definizione dei criteri e dei punteggi di valutazioni nel bando di finanziamento europeo	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei criteri.	TRASCURABILE
Valutazione dei progetti presentati a valere sui bandi	Induzione ad alterare esito delle graduatorie. Mancato rispetto dei regolamenti, dei manuali con procurato vantaggio per il soggetto richiedente.	ALTO
Erogazione di sovvenzioni o contributi	Mancata coerenza tra le finalità del contributo e gli scopi sociali della società.	TRASCURABILE

Area 3: acquisizione del personale

PROCESSI /FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali.	BASSO
Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa	Mancato rispetto del regolamento. Alterazione dei risultati della selezione.	BASSO



Il rischio di corruzione è stato valutato sulla base dell'allegato al P.N.A "tabella valutazione del rischio" considerando gli indici di valutazione della probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e gli indici di valutazione dell'impatto dell'evento corruttivo.

Estratto allegato 5 PNA "Tabella Valutazione del Rischio"

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto

Il rischio è stato dunque classificato in 4 categorie a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo.

Il livello di rischio è stato ordinato come segue:

DA 0 A 4	TRASCURABILE
DA 5 A 9	BASSO
DA 10 A 14	MEDIO
DA 15 A 25	ALTO

3. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla società, e in particolare:

- Statuto;
- Regolamento di Funzionamento interno del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.;





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



- Regolamento per l' Acquisizione di Beni e servizi in economia del GAL ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici in recepimento della DIR.2014/24/UE in stretta collaborazione con gli uffici regionali della Programmazione Leader;
- Codice etico del GAL ;
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di Organismo Pagatore della Regione Campania;
- Manuale delle procedure Bandi GAL;
- Bandi pubblici per la selezione dei beneficiari, in attuazione del proprio PSL, (che saranno pubblicati dal Gal a seguito dell'approvazione da parte della Regione Campania e di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

3.2 Procedure specifiche di prevenzione della corruzione

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione, possono essere classificati come segue:

3.2.1 Le direttive;

3.2.2 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;

3.2.3 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità;

3.2.4 La formazione del personale;

3.2.5 Le segnalazioni di irregolarità.

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012, per quanto compatibili rispetto la natura giuridica del GAL , la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituiscono illecito disciplinare.

3.2.1 Le Direttive

Sulla base dei contenuti di appositi bandi di selezione del personale e dei regolamenti di cui al paragrafo 3.1 del presente regolamento il CDA del Gal definisce uno specifico organigramma in cui sono formalizzate le competenze di ciascun dipendente (risorse umane soddisfacenti a garantire la separazione delle funzioni, l'individuazione dei responsabili delle fasi e della prevenzione del conflitto di interessi).

La selezione dei fornitori, nel rispetto delle soglie di spesa individuate dal codice degli Appalti in vigore (D.lgs 50/2016 art. 35 e 36), viene prevalentemente fatta:

- mediante affidamento diretto in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- attraverso appositi capitolati in cui si esplicano gli obiettivi e l'oggetto della fornitura e criteri di valutazione;



- sulla base di parametri che premiano in modo oggettivo le competenze e le capacità dei potenziali candidati attraverso un meccanismo in cui sono pesati in modo equilibrato i vari aspetti che concorrono alla valutazione (la qualità del progetto, l'affidabilità e le credenziali dell'impresa come da curriculum vitae, l'eventuale proposta migliorativa e l'offerta economica);
- supporto di check list appositamente redatte, al fine di una completa ed esaustiva verifica di tutti i requisiti;
- da un'apposita commissione formata da almeno 3 soggetti (direttore e/o Raf eventualmente inclusi).

La selezione dei beneficiari delle provvidenze pubbliche viene fatta:

- mediante appositi bandi in cui si esplicano gli obiettivi, l'oggetto dell'aiuto e i criteri di valutazione;
- con il supporto di checklist appositamente redatte per ogni bando, per una rapida ed esaustiva verifica di tutti i requisiti;
- sulla base di parametri che rispettino i criteri di priorità presentati nel PSL del Gal Terra Protetta ed approvati dalla Regione Campania;
- da un istruttore che potrà avvalersi di supporto tecnico/professionale e sarà controllato da un responsabile di grado superiore;
- da un'apposita commissione formata da almeno 3 soggetti direttore e/o Raf eventualmente inclusi.

La selezione del personale viene compiuta con la seguente procedura di regolamentazione interna nel rispetto delle normative vigenti in materia:

- attraverso appositi bandi in cui si esplicano le mansioni, le competenze richieste, il trattamento economico e i criteri di valutazione;
- sulla base di parametri che premiano in modo oggettivo le competenze e le capacità dei potenziali candidati attraverso un meccanismo di valutazione equilibrata dei vari aspetti (formazione scolastica e professionale da Cv, le esperienze professionali e le conoscenze del settore);
- da un'apposita commissione formata da almeno 3 soggetti nominati dal consiglio di amministrazione o in assenza di indicazioni dal Direttore, dal Raf e da un esperto esterno nominato dal CdA (esperto esterno deve rivestire una categoria almeno pari al profilo messo a selezione).

In generale, nessun componente dell'ufficio del Gal ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione per le somme imputate al FEASR. I responsabili sono diversi nelle 2 fasi istruttorie (della domanda di aiuto e della domanda di pagamento).





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



I membri della commissione per qualsiasi tipologia di selezione (fornitori, beneficiari o personale), indipendentemente che siano parte dell'organico del Gal o esterni, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi o di altri motivi di astensione.

3.2.2 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

I dipendenti che svolgono le attività di rischio di corruzione relazionano al Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

3.2.3. Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità

Il G.A.L. si sottopone alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013. In particolare s'impegna:

- alla realizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nel proprio sito internet istituzionale;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive agli utenti, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito internet.

Come previsto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 *il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si affianca al Piano di Prevenzione della corruzione.*

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. Il programma per la trasparenza e l'integrità è stato introdotto dalla Legge 190/2012 e regolato dal successivo D.Lgs. 33/2013.

A seguito del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» – che ha apportato delle modifiche agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (7.1 Trasparenza) – l'ANAC è intervenuta con la pubblicazione di apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con la delibera n. 1310 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Le prescrizioni dettate dalla legislazione più recente sulla trasparenza dell'attività degli Enti pubblici e delle Società partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 ed agli adempimenti relativi alla trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013, costituiscono un elemento distintivo di primaria importanza, teso al miglioramento dei rapporti con i cittadini e per la prevenzione della corruzione.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 c. 1 D.Lgs. 33/2013).

Il rilievo che assume l'adempimento alla norma amplia la possibilità di comparare i dati dei risultati raggiunti nello svolgimento della attività amministrative, al raggiungimento di migliori performance.

Attraverso la sezione "Trasparenza" del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), si vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che si intende perseguire sul tema della trasparenza e dello sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura societaria sia all'esterno nei rapporti con la cittadinanza e il territorio di riferimento. La presente sezione del PTPC, da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, oggi ANAC, come aggiornata dalle Linee Guida della Det. ANAC 1310/2016 e ss.ii.mm. 2017, e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui la Società mette concretamente in atto il principio della trasparenza.

3.2.3.1 Giornate della trasparenza

Periodicamente (almeno una volta nel triennio) la Società realizza una Giornata della Trasparenza durante la quale vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd. Stakeholder), le iniziative assunte dalla Società ed i risultati dell'attività amministrativa, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna. Dello svolgimento di codeste attività e dei rispettivi esiti viene data notizia tramite il sito internet del GAL.

3.2.3.2. Gli obiettivi di trasparenza nell'arco del triennio (2021 - 2023)

- garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione "Amministrazione trasparente" del sito GAL www.galterraprotetta.it dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- aumentare il flusso informativo interno della società;





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



- assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati;
- organizzare le giornate della trasparenza previste dalla norma;
- migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

3.2.3.3 Attuazione del Programma

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il PTPC (quindi anche la sezione Trasparenza) ed i relativi aggiornamenti.

Nel rispetto delle disposizioni ANAC, la sezione del PTPC sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione; in altre parole, in questa sezione del PTPC non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, alcune di tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole dimensione, ad esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione "Amministrazione trasparente". In amministrazioni complesse, quali, a titolo esemplificativo un Ministero con articolazioni periferiche, invece, di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi. L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013.

E' in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente.

Con riferimento alla precisa individuazione delle responsabilità in relazione alle fasi di:

- individuazione e/o elaborazione dei dati e loro trasmissione;
- pubblicazione dei dati;

il G.A.L. fa riferimento, per quanto applicabile alla propria attività societaria e alla propria realtà di società con partecipazione non maggioritaria di soci pubblici e non di Amministrazione Pubblica - all'Allegato 1 "SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – "ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI



PUBBLICAZIONE” alla Det. ANAC 1310/2016 e ss.mm.ii, redatto in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/2013, che riporta una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione trasparente” (nell’allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016).

Gli adempimenti sono stati individuati in base all’attività svolta dal G.A.L.; per ogni adempimento viene indicato il Referente per la Trasparenza che ottempera agli obblighi e responsabilità di trasmissione e pubblicazione dei dati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), per la specificità dei “poteri” solidi di confronto con la struttura organizzativa, deve assolvere a compiti specifici strettamente legati all’attività (di pubblico interesse) svolta dalla società.

Il RPCT è quindi individuato nella figura della Dott.ssa Anna Fermo, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL , come si evince dal conferimento dell’incarico giusta deliberazione di C.d.A. del 17/10/2017.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

In coerenza e compatibilmente con le indicazioni fornite dalle delibere interpretative CiVIT (6/2013 e 50/2013) e dal Piano Nazionale Anticorruzione, le figure del G.A.L. coinvolte nell’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e le relative responsabilità sono riportate di seguito:

1) Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della Trasparenza:

- monitora l’evoluzione normativa, agisce e favorisce l’applicazione della normativa e delle buone prassi/procedure necessarie per garantire la trasparenza e la lotta alla corruzione;
- redige ed aggiorna la Sezione Trasparenza del PTPC coordinandone gli adempimenti con la Sezione Prevenzione e corruzione;
- monitora la sezione “Amministrazione Trasparente”;
- individua all’interno della propria struttura i Referenti per la Trasparenza;
- garantisce il rispetto degli adempimenti per quanto di propria competenza e la qualità delle informazioni pubblicate.

2) I referenti della Trasparenza:

- Presidiano la pubblicazione dei dati di competenza della loro struttura;

3) Il Consiglio di Amministrazione:



- Adotta formalmente il Programma entro il 31 gennaio di ogni anno.

Si riporta di seguito l'elenco aggiornato dei Referenti per la Trasparenza del Gal Terra Protetta che collaborano al presidio e alla pubblicazione delle informazioni:

- Responsabile Amministrativo Finanziario (RPCT).
- Coordinatore.

3.2.3.4. Pubblicazioni

Il Gal Terra Protetta pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm., compatibilmente con le caratteristiche del G.A.L. di ente privato, regolamentato da normativa privatistica (es. il contratto nazionale di lavoro applicato non è quello della pubblica amministrazione ma quello riferito al Settore Commercio).

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione devono essere prodotti e inseriti in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto (ove possibile).

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

In merito si segnala che è entrato in vigore in data 25 maggio 2018 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed in data 19 settembre 2018, il d.lgs. n. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel



servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. n. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni (ed i soggetti equiparati a fini dell'applicazione della normativa sulla trasparenza, quali gli enti di diritto privato controllati (o partecipati) da pubbliche amministrazioni, nel cui ambito rientrano i GAL), prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. n. 33/2013 all'art. 7-bis, comma 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nel triennio 20120/2022, si dovrà verificare periodicamente la conformità del sito agli standard individuati nelle linee guida per la pubblicazione sui siti *web* ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, per quanto di pertinenza del GAL.

3.2.3.5. Usabilità e comprensibilità dei dati

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti.



Il G.A.L. garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale (www.galterraprotetta.it – Sezione “Amministrazione Trasparente”) nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

- 1) completi ed accurati, i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni comprensibili;
- 2) Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre:
 - a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichino l’effettuazione di calcoli e comparazioni;
 - b) selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche;
- 3) Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi;
- 4) La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l’utile fruizione da parte dell’utente;
- 5) Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto (ove possibile) e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

3.2.4 La formazione del personale

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità il G.A.L. assicura specifiche attività formative rivolte al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del Responsabile anticorruzione pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuali programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale. In particolare in sede di prima attuazione e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal P.T.P.C..

3.2.5 La segnalazione di irregolarità

Il Responsabile del piano anticorruzione, allo scopo di assicurare che l’attività amministrativa sia retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, attiva un dialogo diretto e



immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, al fine di ricevere segnalazioni che denunciino condotte e comportamenti corruttivi imputabili a personale del G.A.L. predispone:

- una procedura per soddisfare il diritto di accesso civico mediante la compilazione del Modulo A (ACC CIV GEN_A);
- una procedura per soddisfare il diritto di accesso agli atti per i soggetti interessati mediante la compilazione del Modulo B (DIR ACC B);
- una procedura per acquisizione di comunicazioni whistleblowing sia da personale interno che esterno, con modalità che tutelino il personale interno che segnala illeciti Modulo C (segn wh C).

3.2.6 Accesso Civico

3.2.6.1 Generalità

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico. L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9). Il GAL pubblica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” l’indirizzo di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e il modulo da utilizzare.

3.2.6.2 Accesso civico “Semplice”

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione; la richiesta di accesso civico su tali documenti è gratuita e va presentata al RPCT, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



A seguito di richiesta di accesso civico, da presentarsi in forma scritta all'indirizzo PEC del GAL utilizzando l'apposito Modulo predisposto, il RPCT è tenuto a concludere il procedimento entro trenta giorni, procedendo a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati. La richiesta di accesso civico comporta da parte del RPCT, in relazione alla gravità dell'inadempimento rispetto agli obblighi previsti dalla normativa:
 - l'eventuale segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
 - l'eventuale segnalazione degli inadempimenti al vertice della Società per la valutazione ai fini delle assegnazioni di responsabilità.

3.2.6.3 Accesso civico "Generalizzato"

Con riferimento all'accesso civico ai sensi dell'art. 58bis del D.Lgs. 33/2013 si rinvia alla Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013" e alla procedura che sarà definita dal GAL; tali documenti, eventualmente approvati nell'ambito di Consigli di Amministrazione successivi all'approvazione del presente PTPCT, entreranno automaticamente in vigore dalla data di approvazione, saranno considerati come allegati al presente PTPCT e saranno come tali pubblicati sul sito internet del GAL nell'apposita sezione dell'Amministrazione.

Tutti i moduli sopra citati sono scaricabili dal sito istituzionale del Gal (www.galterraprotetta.it) pronti per la compilazione e l'invio all'indirizzo PEC terraptotetta@pec.it.

Sorrento, 16.03.2021

GAL TERRA PROTETTA S.c.a.r.l.
P.za S. Antonino, 1 - 80067 Sorrento (Na)
C.F./P.IVA 08448151210

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**
F.to Dott.ssa Anna Fermo

